

XVI legislatura

I Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona

n. 42/DN
17 dicembre 2009



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

I Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona

Dossier n. 42/DN
17 dicembre 2009

a cura della dottoressa Patrizia Borgna

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini

_2989

Simona Petrucci

_3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi

Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Ufficio per le Relazioni

Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Viviana Di Felice

_3761

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

IL NUOVO RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NEL TRATTATO DI LISBONA	Pag.	1
1. Il quadro di riferimento nel Trattato	"	1
1.1 Controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà	"	3
1.2 Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	"	6
1.3 Le procedure di revisione del Trattato (semplificata e ordinaria)	"	7
1.4 Procedura di adesione	"	8
1.5 Cooperazione interparlamentare	"	8
2. L'attuazione del Trattato di Lisbona in Senato	"	9
ALLEGATI	"	11
<i>Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato di Lisbona) (GUCE 09/05/2008 C 115) - estratti</i>		
Trattato sull'Unione europea	"	13
Art. 5		
Art. 10		
Art 12		
Art. 48		
Art. 49		
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	"	17
Art 69		
Art. 70		
Art 71		
Art 81		
Art. 85		
Art. 88		

Art 289		
Art. 294		
Art. 352		
Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea	Pag.	23
Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	"	27
Lettera del Presidente della Commissione europea J. Manuel Barroso e della Vice presidente Margot Wallstrom del 1° dicembre 2009	"	31

IL NUOVO RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NEL TRATTATO DI LISBONA

1. Il quadro di riferimento nel Trattato

Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, oltre a semplificare e riunire in un unico corpo i Trattati sull'Unione europea e sulla Comunità europea⁽¹⁾, introduce una serie di modifiche significative all'architettura istituzionale dell'Unione e al suo funzionamento.

Una di esse riguarda la dimensione parlamentare, che acquista oggi una nuova valenza per garantire una maggiore democraticità al funzionamento delle istituzioni dell'Unione⁽²⁾.

In base alle nuove disposizioni, non solo sono state rafforzate le funzioni del Parlamento europeo, al quale vengono conferite maggiori competenze, ma viene definito un più preciso ruolo dei parlamenti nazionali nel processo di formazione delle decisioni dell'Unione.

Ciò rappresenta un'importante innovazione rispetto a quanto è avvenuto sin d'ora. Infatti, il Trattato di Maastricht⁽³⁾ si limita ad allegare una dichiarazione sui parlamenti nazionali, così come il Trattato di Amsterdam comprende un apposito protocollo⁽⁴⁾.

Tuttavia, entrambi i testi si basano sul presupposto che il ruolo dei parlamenti nazionali sia soprattutto, se non esclusivamente, quello di svolgere un controllo sull'attività dei rispettivi governi in seno al Consiglio dell'Unione. Manca, invece, l'attribuzione ai parlamenti nazionali di una legittimazione diretta ad intervenire nel processo decisionale europeo.

⁽¹⁾ Il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. Quest'ultimo prende ora il nome di Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽²⁾ La volontà degli Stati in tal senso era stata espressa nella Dichiarazione n. 23 relativa al futuro dell'Unione, allegata al Trattato di Nizza (firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003) e nella Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea (adottata dal Consiglio europeo di Laeken del 15 dicembre 2001), nelle quali era stato fissato l'obiettivo di definire un preciso ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura europea, anche al fine di rispondere al sentimento diffuso circa l'esistenza di un cosiddetto *deficit* democratico delle istituzioni dell'Unione.

⁽³⁾ Dichiarazione sui parlamenti nazionali allegata al Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁾ "Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali", annesso al Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999.

Con il Trattato di Lisbona si fa largo una nuova visione del ruolo “europeo” dei parlamenti nazionali. Tale ruolo, accanto alla funzione di controllo sui governi, che resta comunque centrale, prevede una serie di competenze specifiche che portano i parlamenti stessi ad interagire con le istituzioni dell’Unione intervenendo in alcune attività da esse svolte, con poteri propri e con margini di intervento sconosciuti sino ad ora.

La disciplina che regola tale intervento è contenuta non soltanto in due dei protocolli annessi al Trattato - ossia il “Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali” e il “Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità” -, ma anche all’interno dello stesso articolato.

Un primo riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali è contenuto nell’articolo 5 del nuovo Trattato sull’Unione europea, relativo alle competenze dell’Unione, che richiama le funzioni di vigilanza da parte dei parlamenti nazionali sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che saranno poi approfondite successivamente. Vi è poi l’articolo 10, che sancisce il principio della democrazia rappresentativa, in base al quale i Capi di Stato (o di governo) e i governi, che rappresentano gli Stati membri rispettivamente nel Consiglio europeo e nel Consiglio dei ministri dell’Unione, sono a loro volta responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali. Il nuovo ruolo dei parlamenti nazionali è però disciplinato dall’articolo 12, inserito *ex novo* nel Titolo II del nuovo TUE. Si tratta sostanzialmente di una novità in quanto, nei Trattati vigenti prima delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, le disposizioni relative ai parlamenti nazionali erano sparse in più articoli, mentre ora sono in qualche modo riassunte in un’unica sede. In particolare, l’articolo 12 contiene una proposizione secondo cui i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione attraverso una serie di meccanismi, quali: l’informativa ad essi dovuta sugli atti delle istituzioni comunitarie e sulle domande di adesione degli Stati all’Unione europea (lettera a) e lettera e)); la vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (lettera b); la partecipazione alla valutazione delle politiche europee in materia di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto in riferimento alle attività di Europol ed Eurojust (lettera c)); la partecipazione alle procedure di revisione dei trattati (lettera d)) e, infine la partecipazione alla cooperazione interparlamentare tra Parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo (lettera e))⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Tale ultimo settore si è sviluppato grandemente nel corso degli ultimi anni, attraverso una serie di riunioni interparlamentari che si sono svolte con regolarità sia presso il Parlamento europeo, sia presso il Parlamento del Paese che detiene la Presidenza dell’Unione europea.

1.1 Controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà

Il meccanismo di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà costituisce la principale novità introdotta dal Trattato di Lisbona.

La disciplina riguardante il principio di sussidiarietà è contenuta nell'articolo 5 del nuovo TUE, nonché nel "Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali" e nel "Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità".

L'articolo 5 annovera il principio di sussidiarietà tra i principi fondamentali in base ai quali sono regolate le competenze dell'Unione⁽⁶⁾. In particolare, secondo l'articolo 5 la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, mentre l'esercizio delle competenze si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

L'articolo 5 definisce tali principi:

- quello di attribuzione, secondo il quale l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti;
- quello di sussidiarietà, in virtù del quale l'Unione, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione⁽⁷⁾;
- quello di proporzionalità, in base al quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato.

⁶Tale principio era già presente nell'articolo 5 del Trattato CE, ma nel nuovo TUE viene elevato al rango di "principio fondamentale".

⁽⁷⁾Va sicuramente evidenziata la novità costituita dal riferimento alle realtà regionali e locali quali soggetti coinvolti dall'applicazione del principio di sussidiarietà. Tale riferimento va collegato con l'articolo 5 del nuovo Protocollo sulla sussidiarietà. Qui vi si statuisce, infatti, che le proposte legislative della Commissione europea siano accompagnate da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità. E a tal riguardo, la scheda deve fornire elementi di valutazione dell'impatto finanziario e delle conseguenze sulla regolamentazione di attuazione degli Stati membri, compresa appunto la legislazione regionale. E ancora il citato articolo 5 impone alla Commissione di confortare le sue proposte con indicatori qualitativi e quantitativi che giustifichino che un obiettivo dell'Unione può essere meglio conseguito a livello dell'Unione piuttosto che a livello degli Stati membri.

L'art. 3 del "Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione Europea" (che è stato mantenuto con alcune modificazioni, insieme con il "Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità") prevede che, al termine dell'esame delle proposte legislative della Commissione europea, i Parlamenti possano formulare un parere motivato in merito alla conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà. L'articolo 4 stabilisce che il tempo a disposizione dei parlamenti nazionali per l'esame è di otto settimane, periodo nel quale una proposta legislativa non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e né può essere oggetto di alcun accordo politico in seno ad esso⁽⁸⁾. Il Trattato di Lisbona, in tema di controllo preventivo (il cosiddetto "*early warning*"), ha introdotto un "**meccanismo di controllo rafforzato della sussidiarietà**", disciplinato dall'art. 7 del "Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità". Secondo la procedura prevista, ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti e, in caso di Parlamenti bicamerali, ciascuna camera dispone di un voto. Al termine di questo processo, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, modificarla o ritirarla, motivando la sua decisione. Tuttavia, qualora i pareri motivati rappresentino un terzo dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta. In caso di proposte legislative che riguardino lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tale soglia è abbassata ad un quarto.

Inoltre, se una proposta è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, ovvero è soggetta all'esame congiunto del Consiglio e del Parlamento europeo, e non risulta conforme al principio di sussidiarietà per un numero sufficiente di Parlamenti nazionali, idonei a rappresentare la maggioranza semplice dei voti attribuiti agli stessi⁽⁹⁾, la Commissione riesaminerà la proposta, che può decidere di mantenere, modificare o ritirare.

Qualora la Commissione europea decida di ritirare l'atto in questione, la procedura si arresta. Nel caso in cui lo modifichi, potrebbe essere oggetto di ulteriore discussione se l'*iter* legislativo debba prevedere o meno un altro intervento dei Parlamenti nazionali. Qualora scelga di mantenere il progetto, la Commissione dovrà spiegare in un parere motivato perché, nonostante le posizioni contrarie espresse dai Parlamenti nazionali, ritiene il progetto conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei Parlamenti nazionali dovranno essere trasmessi al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura legislativa. Ed è qui che si innesta il fondamentale elemento di novità del Trattato di Lisbona:

⁽⁸⁾ L'articolo 6 del Protocollo stabilisce inoltre che "*spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi*".

⁽⁹⁾ In un'Europa a 27 e considerando che ogni Paese dispone di due voti, il totale dei voti è pari a 54. La maggioranza semplice è pertanto di 28. Al Senato, in qualità di singola camera, spetta un voto.

- prima della conclusione della prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria, il legislatore (Consiglio e Parlamento) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei Parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;
- se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio⁽¹⁰⁾ o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Risulta chiaro che la nuova procedura prevede un sistema di blocco delle procedure legislative comunitarie, allorché si raggiungano i previsti *quorum*, o in Consiglio (55% degli Stati membri) o al Parlamento europeo (maggioranza dei voti espressi). In tal caso, “*la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame*”.

Oltre a tale controllo *ex ante*, il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità prevede anche un controllo *ex post*, nel momento in cui, all'articolo 8, prevede una competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi sui ricorsi per violazione del principio di sussidiarietà che vengano presentati da un Governo a nome del suo parlamento nazionale o anche di una camera di detto parlamento⁽¹¹⁾. Sinora, la facoltà di impugnare dinanzi alla Corte gli atti delle Comunità era riservata ai soli governi, agenti per proprio conto e, ricorrendo determinate condizioni, ai singoli individui (articolo 230 Trattato CE)⁽¹²⁾.

In realtà, anche con le nuove disposizioni sembra che la legittimazione ad adire la Corte di giustizia permanga ai governi degli Stati membri, i quali sembrerebbero tuttavia obbligati a impugnare l'atto legislativo per violazione del principio di sussidiarietà qualora anche una sola Camera del parlamento glielo richieda.

* * * * *

Il complesso di tali disposizioni rende evidente il potere più incisivo attribuito ai parlamenti nazionali, che divengono a pieno titolo attori nel processo di formazione della normativa dell'Unione, mediante l'instaurazione di “relazioni

⁽¹⁰⁾ In un'Europa a 27, il 55% degli Stati membri è pari a 15. Tale dato, se rapportato ai voti dei corrispondenti Parlamenti nazionali, è pari a 30.

⁽¹¹⁾Tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni in relazione agli atti legislativi per i quali è richiesta la sua consultazione.

⁽¹²⁾A tal proposito si osserva che il principio di sussidiarietà, operando secondo criteri essenzialmente politici, sino ad oggi è stato invocato raramente nei ricorsi e comunque mai utilizzato dalla Corte per censurare la legittimità di un atto comunitario.

dirette” con le istituzioni dell’Unione prima dell’adozione definitiva degli atti di loro competenza. Tale rapporto diretto lascia invariato il rapporto indiretto che si ha nel merito delle singole proposte della Commissione, allorché i parlamenti attivano i propri poteri di indirizzo al governo nella c.d. fase ascendente del diritto comunitario. In altri termini, il rapporto fra i parlamenti nazionali e le istituzioni dell’Unione europea, nel primo caso è diretto, ma limitato alla sola verifica del principio di sussidiarietà; nel secondo caso è indiretto, ma esteso anche al merito delle proposte. Si tenga tra l’altro presente che a seguito dell’iniziativa annunciata dal Presidente della Commissione europea Barroso nel maggio 2006 e lanciata a settembre dello stesso anno, riguardante il dialogo politico con i parlamenti nazionali (iniziativa Barroso), la Commissione europea invia le proposte legislative e i documenti di consultazione ai parlamenti nazionali, affinché questi ultimi inviino alla Commissione le proprie osservazioni sul merito di detti documenti. Sull’iniziativa Barroso, va segnalato con favore che nel corso della XVI legislatura la Commissione europea ha iniziato a replicare alle osservazioni formulate dalle Commissioni del Senato.

1.2 Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Le disposizioni riguardanti il ruolo dei parlamenti nazionali in materia di libertà, sicurezza e giustizia sono contenute negli articoli 69, 70, 71, 85, 88 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

L’articolo 69 attribuisce ai parlamenti nazionali il compito di vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà per le proposte legislative riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia. Tale disposizione non fa altro che specificare il generale potere di vigilanza sulla sussidiarietà spettante ai parlamenti. E si ribadisce che per questo settore il potere di bloccare l’iniziativa della Commissione scatta allorché i pareri contrari dei parlamenti raggiungano un quarto del totale degli stessi.

L’articolo 70 stabilisce che i parlamenti nazionali, insieme al Parlamento europeo, siano informati dei contenuti e dei risultati della valutazione sull’attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell’Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia.

Ancora, in virtù dell’articolo 71, i parlamenti nazionali sono tenuti informati sull’andamento dei lavori del comitato permanente che si occupa di promuovere e rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza interna, istituito in seno al Consiglio dell’Unione.

L’articolo 85 prevede poi l’associazione dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo alla valutazione dell’attività di Eurojust, organo incaricato di

sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie che si occupano di casi di criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su base comune.

Analogamente, l'articolo 88 stabilisce che i parlamenti nazionali sono associati al controllo, condotto dal Parlamento europeo, sull'attività di Europol, organo incaricato di potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri organi che vigilano sull'applicazione delle leggi all'interno degli Stati membri, e di rafforzarne la cooperazione nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le altre forme di criminalità che ledono gli interessi dell'Unione.

Questi ultimi due articoli introducono delle funzioni inedite per i parlamenti nazionali, ai quali viene conferita la facoltà di intervenire direttamente, e in maniera del tutto indipendente dai rispettivi governi, nella valutazione e nel controllo di questioni che non hanno una portata esclusivamente nazionale.

Infine, l'articolo 81 contiene una clausola passerella in base alla quale, nell'ambito della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, i parlamenti nazionali, o anche uno di essi, possono opporsi, in un arco di tempo di sei mesi, all'adozione delle misure in oggetto da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

1.3 Le procedure di revisione del Trattato (semplificata e ordinaria)

Altri poteri che il Trattato di Lisbona conferisce ai parlamenti nazionali rientrano nell'ambito delle procedure di revisione, semplificata e ordinaria, dello stesso.

La procedura di revisione semplificata dei trattati, disciplinata dall'articolo 48 del nuovo TUE, contiene due disposizioni "passerella", in base alle quali il Consiglio europeo, deliberano all'unanimità, può estendere l'area dei settori cui si applica il voto a maggioranza qualificata e può decidere che per le materie non soggette alla procedura legislativa ordinaria, ma adottate dal Consiglio all'unanimità, previo parere del Parlamento europeo, la procedura legislativa ordinaria possa comunque essere applicata.

Il Trattato di Lisbona, nell'introdurre questa innovazione, stabilisce che ogni iniziativa in questa direzione sia sottoposta ai Parlamenti nazionali, che hanno sei mesi di tempo per pronunciarsi. Trascorso tale periodo di sei mesi senza che questi ultimi si siano pronunciati, il Consiglio europeo potrà emettere la decisione, che dovrà essere presa all'unanimità e previa approvazione del

Parlamento europeo. Se invece i parlamenti nazionali esprimono il proprio dissenso (basta l'opposizione di un solo parlamento, a differenza del controllo di sussidiarietà che prevede il *quorum* di un terzo o di un quarto dei parlamenti), l'iniziativa del Consiglio europeo verrà bloccata, rendendo impossibile l'applicazione delle suddette "passerelle". Resta sostanzialmente da determinare la forma che l'eventuale opposizione dei parlamenti nazionali dovrebbe assumere.

Per quanto concerne invece la *procedura di revisione ordinaria*, l'articolo 48 stabilisce che i progetti volti a modificare i Trattati siano trasmessi dal Consiglio dell'Unione al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

Un ulteriore coinvolgimento di questi ultimi è previsto qualora il Consiglio europeo, consultati il Parlamento europeo e la Commissione europea, si esprima a favore dell'esame delle proposte di modifica. In questo caso l'articolo prevede che il presidente del Consiglio europeo convochi una Convenzione, composta non solo dai rappresentanti dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione, ma anche da rappresentanti dei parlamenti nazionali, che si troveranno pertanto a partecipare attivamente al processo di revisione costituzionale. La Convenzione sarà incaricata di esaminare le proposte di modifica e adotterà una raccomandazione da sottoporre alla Conferenza intergovernativa.

1.4 Procedura di adesione

Un altro settore in cui il Trattato prevede una forma di coinvolgimento dei parlamenti nazionali, riguarda la *procedura di adesione all'Unione*. L'articolo 12 stabilisce l'obbligo di informare i parlamenti nazionali di tutte le domande di adesione trasmesse al Consiglio dei ministri dagli Stati europei che desiderino far parte dell'Unione.

1.5 Cooperazione interparlamentare

Vanno infine ricordate le disposizioni attinenti alla *cooperazione interparlamentare*, a cui è dedicato il Titolo II del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali.

L'articolo 9 del Protocollo stabilisce che i parlamenti degli Stati membri, insieme al Parlamento europeo, sono responsabili di promuovere e organizzare una cooperazione parlamentare efficace all'interno dell'Unione. A tal proposito, si ricorda che gli obiettivi della cooperazione interparlamentare sono sanciti dalle *Guidelines* approvate dalla Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea, tenutasi all'Aja il 2 e 3 luglio 2004 e successivamente modificati. Tra

essi figurano lo scambio di informazioni e il rafforzamento dell'attività di *scrutiny* dei parlamenti in tutte le aree di competenza dell'Unione, nonché l'efficace esercizio delle competenze dei parlamenti nazionali nelle questioni attinenti l'Unione, soprattutto per quanto concerne il controllo del principio di sussidiarietà.

L'articolo 10 riguarda invece la Conferenza degli organismi parlamentari specializzati nella trattazione degli affari comunitari (COSAC), incaricata di promuovere lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti degli Stati membri. Essa può sottoporre all'attenzione delle istituzioni europee i contributi che ritiene utili, nonché organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare nei settori della sicurezza e della difesa.

* * *

2. L'attuazione del Trattato di Lisbona in Senato

Al fine di valutare l'impatto che le nuove disposizioni avranno sulle procedure parlamentari, il Presidente del Senato ha promosso l'istituzione di un apposito Comitato ristretto, incaricato di proporre eventuali modifiche al Regolamento del Senato. Il Comitato si accinge ad iniziare i propri lavori per riferire in tempi brevi.

Per quanto concerne il controllo di sussidiarietà, negli ultimi anni si è avviata una procedura in via sperimentale, sulla base delle ordinarie previsioni del Regolamento del Senato, in particolar modo dell'articolo 144, che disciplina la c.d. "fase ascendente" del processo normativo dell'Unione europea, prevedendo la possibile adozione da parte delle Commissioni competenti per materia di atti di indirizzo al Governo.

A partire dal 2006, tali atti sono stati inviati anche alla Commissione europea. La prassi consolidatasi negli ultimi anni prevede inoltre che i pareri resi dalla 14a Commissione ai sensi dell'articolo 144 contengano sempre, oltre ad osservazioni sul merito della proposta legislativa comunitaria, un paragrafo appositamente dedicato al controllo di sussidiarietà e di proporzionalità.

Con il nuovo Trattato, la Presidenza del Senato ha ritenuto che la stessa procedura possa essere utilizzata nel dialogo diretto sul rispetto del principio di sussidiarietà tra il Senato e la Commissione europea o altro attore europeo che abbia emanato la proposta di atto legislativo, secondo la dizione di cui all'articolo 2 del Protocollo sui Parlamenti nazionali.

Rispetto alla situazione attuale, la novità di maggior rilievo sotto il profilo procedimentale introdotta dal Trattato di Lisbona risiede nella previsione del termine di otto settimane per l'invio del parere delle Camere *"ai Presidenti del Parlamento*

europeo, del Consiglio e della Commissione". Tale termine decorre "dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione" (articolo 6, primo comma, del Protocollo sulla sussidiarietà).

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione dei progetti di atti legislativi europei alle competenti Commissioni del Senato, la prassi consolidata prevede che questi siano assegnati su richiesta delle Commissioni competenti o della 14a Commissione. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Presidenza procederà invece all'assegnazione diretta dei progetti legislativi pervenuti in Senato, con l'indicazione dei termini finali sia per la Commissione competente in via primaria che per quella in sede consultiva. Se la Commissione competente non si esprimerà nei tempi previsti, ovvero entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto il parere della 14a Commissione, quest'ultima avrà la possibilità di interloquire formalmente con le Istituzioni europee (c.d. potere sostitutivo).

I pareri potranno comunque essere inviati anche una volta decorso il termine delle otto settimane al fine di dare esecuzione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo sulla sussidiarietà, ove si afferma che comunque le istituzioni europee proponenti tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali.

Si dà in tal modo continuità alla c.d. iniziativa Barroso sul dialogo politico tra Commissione europea e Parlamenti nazionali e ci si pone in linea con l'orientamento manifestato dalla Commissione europea nelle sue "disposizioni pratiche relative all'attuazione del controllo del principio di sussidiarietà previste dal Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona", trasmesse con nota del Presidente della Commissione Barroso e della Vice presidente della Commissione Wallstrom il 1° dicembre 2009.

ALLEGATI

**VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA**

(GUCE 09/05/2008 C 115)

(estratti)

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

...omissis...

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 5

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

...omissis...

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

...omissis...

Articolo 10

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

...omissis...

Articolo 12

I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

- a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;
- b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;
- d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente trattato;
- e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del presente trattato;
- f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

...omissis...

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.

Procedura di revisione ordinaria

2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 4.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Procedure di revisione semplificate

6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.

Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati.

7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a

maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo 49

Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

... *omissis*...

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 69

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 70

Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo 71

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori

...*omissis*...

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Articolo 81

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

- a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
- b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;

- e) un accesso effettivo alla giustizia;
- f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
- g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
- h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.

...omissis...

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 85

1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

- a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
- c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

...omissis...

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo 88

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella

prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:

- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
- b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

...omissis...

ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI

SEZIONE 1

ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

...omissis...

Articolo 289

1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294.
2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.
3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi.
4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

...omissis...

PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 294

1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.
5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
 - a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
 - b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
 - c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
 - a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
 - b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.

11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.

14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Disposizioni particolari

15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.

...omissis...

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 352

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.
4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.

PROTOCOLLO
SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro;

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

Articolo 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO

SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Articolo 3

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

Articolo 4

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Articolo 5

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

Articolo 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

Articolo 7

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 61 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

- a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;
- b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Articolo 8

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

José Manuel Barroso
Presidente della Commissione europea

Margot Wallström
Vicepresidente della Commissione europea

Bruxelles, 1° dicembre 2009
Barroso (2009) D/2652

Esimio Presidente,

il trattato di Lisbona, che entra in vigore quest'oggi, accresce sensibilmente il ruolo dei parlamenti nazionali nel funzionamento dell'Unione europea. Per la prima volta il nuovo trattato chiarisce che "i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione", riconoscendo così la loro centralità nel tessuto democratico dell'Unione. Questa impostazione è ribadita da una serie di passaggi specificamente intesi a potenziare il ruolo dei parlamenti nazionali.

Siamo convinti che il ruolo svolto dalle 40 camere nazionali contribuirà a rendere l'Unione europea più democratica e trasparente. Come Lei sa, questa Commissione si è sempre schierata a favore di un ruolo più incisivo dei parlamenti nazionali. Dal primo mandato nel 2004, questa Commissione ha organizzato oltre 500 incontri con i parlamenti nazionali e con i relativi rappresentanti. Lo specifico dialogo politico istituito nel 2006 ha creato un canale di comunicazione privilegiato tra la Commissione e i parlamenti nazionali e ci rallegriamo dell'entusiasmo con cui questi ultimi hanno risposto all'iniziativa.

La Commissione sta approntando le misure necessarie per attuare le principali disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 70, 85, 88 e 352, e parte dei protocolli n. 1 e n. 2, per i quali è investita di una responsabilità specifica. Particolare rilievo assume il nuovo sistema in virtù del quale i parlamenti nazionali svolgono un ruolo precipuo nel controllare l'applicazione del principio di sussidiarietà.

Ci preme anzitutto sottolineare la centralità di questo sistema, che riteniamo si inquadri nel contesto più ampio delle relazioni politiche tra la Commissione e i parlamenti nazionali, all'interno di un dialogo politico che si protrarrà ovviamente nel tempo. Il sistema permetterà utilmente di migliorare il processo di elaborazione delle politiche e di garantire un'applicazione efficace di uno dei principi fondamentali del trattato.


La Commissione intende garantire che il controllo del principio di sussidiarietà possa funzionare in modo trasparente ed efficace. Siamo grati delle indicazioni forniteci dai parlamenti nazionali nei contatti avuti con la COSAC e in altre sedi, indicazioni che

Onorevole Renato SCHIFANI
Presidente
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
I - 00100 ROMA

hanno alimentato le nostre riflessioni. Dopo aver vagliato i modi migliori per raggiungere tale obiettivo, la Commissione ha individuato una serie di procedure, illustrate nel documento allegato, la cui adozione consentirà al sistema di essere operativo già al momento dell'adozione delle prime proposte legislative soggette al controllo di sussidiarietà. È ovvio che queste procedure potranno essere modificate in futuro onde tener conto dell'esperienza pratica che noi tutti acquisiremo nei prossimi mesi.

Convinti che il trattato apra la strada verso un ruolo più attivo e costruttivo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'Unione europea, ci auguriamo di poter intensificare in futuro i contatti e gli scambi, nonché di poter sviluppare il partenariato politico con l'istituzione che Lei presiede.

Voglia gradire, esimio Presidente, i sensi della nostra profonda stima.



José Manuel Barroso



Margot Wallström

**DISPOSIZIONI PRATICHE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DEL PRINCIPIO
DI SUSSIDIARIETÀ PREVISTO DAL PROTOCOLLO N. 2 DEL TRATTATO DI LISBONA**

Onde consentire il buon funzionamento del sistema, è opportuno chiarire con ciascuna camera alcune questioni di ordine pratico.

- Anzitutto, Le chiediamo di confermarci la o le lingue in cui la camera da Lei presieduta intende ricevere i documenti della Commissione e di indicarci l'indirizzo di posta elettronica, possibilmente un recapito funzionale, al quale inviare i suddetti documenti.
- In secondo luogo, Le saremmo grati se volesse informarci sulle modalità atte a garantire che il parere motivato inviato alla Commissione costituisca il parere adottato dalla camera nel suo complesso.

Trasmissione dei documenti

Contestualmente all'inoltro al Parlamento europeo e/o al Consiglio, la Commissione invierà tutti i documenti di consultazione e i progetti di atti legislativi ai parlamenti nazionali per via elettronica. La rete IPEX ne riceverà copia. Le diverse versioni linguistiche richieste dalle singole camere verranno trasmesse successivamente, in funzione della disponibilità.

I progetti di atti legislativi soggetti al controllo di sussidiarietà, ovvero tutti i progetti relativi a settori in cui le competenze sono condivise, saranno accompagnati da una lettera di trasmissione ("*lettre de saisine*") recante esplicita menzione della procedura di cui al protocollo n. 2 e indicazione dei termini applicabili.

Alla fine di ogni settimana, la Commissione invierà un elenco riassuntivo dei documenti trasmessi a ciascun parlamento nazionale nel corso della settimana precedente. Una copia del suddetto elenco sarà trasmessa per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla rete IPEX. Ove un parlamento nazionale si rendesse conto di non aver ricevuto tutti i documenti riportati nell'elenco, ne dovrà informare subito la Commissione, la quale provvederà a ritrasmettere i documenti mancanti. Qualora nessuna omissione venga comunicata dai parlamenti nazionali entro 3 giorni lavorativi, la Commissione riterrà che i documenti riportati nell'elenco settimanale siano debitamente pervenuti. L'elenco che riepiloga settimanalmente i documenti inviati sostituisce la conferma del ricevimento dei singoli documenti trasmessi dalla Commissione.

Termini

Il termine di otto settimane decorre dal ricevimento della *lettre de saisine* che viene inviata all'atto della trasmissione dell'ultima versione linguistica di un dato documento. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la rete IPEX saranno informati il giorno stesso dell'avvenuta trasmissione della *lettre de saisine*.

Ove il mancato ricevimento di un documento da parte di un parlamento nazionale dovesse incidere sul termine di cui al protocollo n. 2, la Commissione stabilirà un nuovo termine apposito che tenga conto del ritardo e ne informerà il parlamento in questione. Per gli altri parlamenti nazionali varrà il termine indicato in origine.

Onde tener conto della pausa estiva dei lavori parlamentari, la Commissione considera che il mese d'agosto non rientri nel calcolo del termine di cui al protocollo n. 2. Una specifica indicazione al riguardo figurerà sistematicamente nella *lettre de saisine*.

Portata dei pareri espressi dai parlamenti nazionali

Il controllo di sussidiarietà avviene durante l'intero iter del dialogo politico, il quale copre i diversi aspetti dei documenti trasmessi ai parlamenti nazionali e non si limita alla sola sussidiarietà. La Commissione invita pertanto i parlamenti nazionali a formulare pareri che differenzino nella misura del possibile gli aspetti inerenti alla sussidiarietà dai commenti attinenti alla sostanza della proposta, e li esorta alla massima chiarezza circa la valutazione della proposta sotto il profilo della sussidiarietà. Va da sé che ciascun parlamento nazionale è libero di determinare il proprio metodo di lavoro e la forma che intende dare ai pareri motivati trasmessi alla Commissione.

Soglie

La Commissione è sempre stata favorevole a un'interpretazione politica dei pareri trasmessi dai parlamenti nazionali e verificherà pertanto il raggiungimento delle soglie indicate dal trattato per tutti i pareri motivati che sollevano obiezioni sulla conformità di una proposta legislativa al principio di sussidiarietà, anche dove i diversi pareri motivati indichino ragioni differenti di difformità della proposta rispetto al principio di sussidiarietà o riguardino diverse disposizioni della proposta stessa.

La Commissione analizzerà ciascun parere di non conformità trasmessole entro il termine di otto settimane e verificherà il raggiungimento della soglia specificata dal trattato. Dopo la scadenza del termine, la Commissione comunicherà una valutazione politica delle proposte che raggiungono la soglia e attiverà il meccanismo del controllo di sussidiarietà. I parlamenti nazionali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la rete IPEX saranno debitamente informati degli esiti.

Qualora la soglia non sia raggiunta allo scadere delle otto settimane o i pareri vengano trasmessi oltre il termine, la Commissione risponderà ai parlamenti nazionali interessati in sede di dialogo politico.

I pareri espressi dai parlamenti nazionali su proposte soggette al controllo di sussidiarietà verranno pubblicati sul sito web della Commissione una volta passate le otto settimane.

Revisione delle proposte

Nel caso delle due procedure di cartellino giallo o arancione, il Collegio deciderà se mantenere, modificare o ritirare la proposta legislativa in questione, motivando la decisione in una comunicazione della Commissione che verrà trasmessa ai parlamenti nazionali, al legislatore europeo e alla rete IPEX. Nel caso della procedura di cartellino arancione, i pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali in ordine a una particolare proposta saranno allegati alla suddetta comunicazione.

Disposizioni transitorie

Va sottolineato che il sistema di controllo di cui al protocollo n. 2 non si applica alle proposte già in corso e a quelle modificate.